

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

tra

L'Istituto dei Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Via dei Taurini, 19 – 00185 Roma, (C.F. 80054330586 e p. IVA 02118311006), di seguito denominato CNR-ISC, rappresentato dal Direttore dell'Istituto Prof. Guido Caldarelli;

e

Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi con sede in via Panisperna 89a, 00184 Roma, C.F. 97214300580 p.IVA n. 06431991006, di seguito denominato CREF, rappresentato legalmente dalla Presidente, prof.ssa Angela Bracco,

congiuntamente definiti, anche, “le Parti”

Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, entrato in vigore l'1 agosto 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 119/2024 ed entrato in vigore il 1° agosto 2024;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101); Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08; Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

REMESSO CHE

- in base all'art. 1 del proprio Statuto, Il CREF persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni

- interdisciplinari e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica;
- il CREF ha come scopo la promozione, la programmazione e la realizzazione di studi e ricerche nel campo della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri, in particolare su temi interdisciplinari;
 - CNR-ISC ha come attività principale lo studio dei sistemi complessi con particolare riferimento alle loro applicazioni interdisciplinari in campi scientifici strategici e in applicazioni di carattere innovativo; CNR-ISC opera anche in collaborazione con altri Istituti CNR per quanto riguarda le metodologie diagnostiche non invasive e i metodi di conservazione di beni culturali costituiti da materiali “soft” come i materiali librari.
 - In data 12/09/2023 è stata sottoscritta una Convenzione per attività di ricerca fra CNR-ISC, ISMEO Associazione Internazionale di Studi sul mediterraneo e l’Oriente e BNCR la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, allo scopo di effettuare studi diagnostici dei manoscritti 1326 ga e 1326 ka del Fondo Tucci Tibetano;

CREF e CNR-ISC hanno un reciproco interesse a collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni e per la promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione così come sancito nella Convenzione Quadro fra CNR e CREF del 04/04/2007 e successivi rinnovi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della Convenzione

CNR-ISC e CREF accettano di collaborare per effettuare l’attività scientifica descritta in dettaglio nell’Allegato 1, nell’ambito del progetto di ricerca “STUDIO DIAGNOSTICO DEI MANOSCRITTI 1326 ga E 1326 ka DEL FONDO TUCCI TIBETANO”.

Art. 2. Durata della Convenzione

L’attività ha durata di 12 mesi a partire dalla data di firma del presente atto.

Art. 3. Luogo di svolgimento dell’attività, sicurezza e responsabili

L’attività di diagnostica sperimentale sarà svolta in situ presso il Laboratorio di Restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Le attività di analisi dei dati raccolti saranno svolte presso la Sede Secondaria “Sapienza” del CNR-ISC sita in Piazzale Aldo Moro 5, Edificio Enrico Fermi, Città Universitaria di Sapienza Università di Roma, e presso la sede CREF di Via Panisperna 89 A – 00184 Roma.

La responsabilità del presente Progetto è affidata a:

- 1) Dr.ssa Giulia Festa, ricercatrice, per CREF;

2) Dr. Mauro Missori, ricercatore, per CNR-ISC;

I Responsabili del Progetto assumono tutte quelle decisioni necessarie ad assicurare che l'attività sia realizzata secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

È a carico di ciascuna parte l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione dei programmi delle attività in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

Art. 4. Risorse e Contributi

CNR-ISC riconoscerà al CREF a titolo di ristoro per le attività oggetto della presente convenzione un contributo forfettario pari a euro 1.500,00 (Millecinquecento/00).

L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, alla firma del presente atto sul seguente Conto Corrente:

Conto di Contabilità Speciale c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 00159475

Art. 5. Modalità di esecuzione dello studio

L'attività si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dai responsabili riportato in Allegato 1.

Art. 6. Risultati

Entro 60 giorni dalla scadenza della Convenzione le Parti redigeranno una relazione dettagliata sull'attività svolta. Il CREF predisporrà, al termine del progetto, la rendicontazione finale che sarà conservata agli atti dell'Istituto dei Sistemi Complessi se richiesta.

Art. 7. Proroghe

La durata del programma potrà essere di comune accordo prorogata, tramite atto scritto.

Art. 8. Diritti di proprietà intellettuale

Ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale appartenente ad una delle parti al di fuori del presente atto, sarà e rimarrà proprietà unica di tale parte, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che

Convenzione CNR-ISC - CREF

dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto con accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo, solo per lo scopo e la durata di queste e solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti convenzionali.

Ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale originato in esecuzione del presente atto sarà e rimarrà della Parte che lo ha generato, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvo che venga diversamente pattuito tra le Parti.

Qualora la parte originante non intenda avvalersi del diritto di brevettare tali ritrovati, essi possono essere brevettati dalla controparte a seguito di concessione su richiesta scritta.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

Art. 9. Confidenzialità, Forme di pubblicità e pubblicazioni scientifiche

Il CREF e il CNR-ISC si impegnano a divulgare i risultati conseguiti nel presente progetto tramite sia relazioni orali sia pubblicazioni nelle forme e nei modi che riterranno più opportuni, previo accordo fra le Parti. Nelle pubblicazioni dovrà comparire l'indicazione che si tratta di ricerca effettuata nell'ambito della presente Convenzione.

Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'accordo e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le informazioni confidenziali di proprietà dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 10. Assicurazioni del personale

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della controparte durante lo svolgimento dello studio.

Ciascuna parte esonera, comunque, e tiene indenne la controparte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti lo studio oggetto del presente atto, da parte del proprio personale dipendente e/o incaricato.

Art. 11. Tutela dei dati personali e della privacy

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione, nei

modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Art. 12. Modifiche Congiunte

La presente Convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le Parti, in particolare, qualora si rendessero disponibili ulteriori nuovi finanziamenti anche da enti terzi.

Art. 13. Risoluzione

Il presente atto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui CNR-ISC e/o CREF vengano a trovarsi nella impossibilità di effettuare l'attività scientifica oggetto del presente atto. In tale ipotesi la parte impossibilitata dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte di detta impossibilità. Le attività effettuate regolarmente, anche se non ultimate, saranno compensate sulla base delle spese già sostenute od impegnate da CREF.

Le parti hanno facoltà, previo avviso, di risolvere il presente atto a posta elettronica certificata qualora, per inadempienze da parte della controparte, sia pregiudicato il raggiungimento dei risultati previsti dal programma. Le attività effettuate regolarmente, anche se non ultimate, saranno compensate sulla base delle spese già sostenute od impegnate da CREF.

Art. 14. Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente atto e che non siano definibili in via amichevole saranno deferite per vie legali. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15. Norma finale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 634 del 26/10/72 e successive modifiche, a cure e spese della parte richiedente.

Il presente atto si compone di n. 5 (cinque) pagine inclusa la presente e viene sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

La Presidente del CREF

Prof.ssa Angela Bracco

Il Direttore di CNR-ISC

Prof. Guido Caldarelli

Imposta di bollo assolta da CNR in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA FRA CNR-ISC E CREF

ALLEGATO 1

Risorse e contributi

CNR-ISC riconoscerà al CREF a titolo di ristoro per le attività oggetto della presente convenzione un contributo forfettario pari a Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00).

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca a scopo di rimborso delle spese sostenute, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

L'erogazione dei contributi avverrà in unica soluzione, entro 6 mesi dalla firma del presente atto sul seguente Conto Corrente:

Conto di Contabilità Speciale c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 00159475

Attività Scientifica

CNR-ISC per lo svolgimento delle attività di ricerca si avvale della collaborazione del CREF come riportato nell'art. 5 della Convenzione fra CNR-ISC, ISMEO e BNCR.

Nel dettaglio, da parte di CREF saranno effettuate le seguenti attività:

1) Analisi puntuali di spettroscopia Infrarossa in Trasformata di Fourier (FTIR), spettroscopia Raman e spettroscopia di fluorescenza a raggi X (XRF), finalizzate all'identificazione dei materiali utilizzati nelle mediazioni grafiche, al riconoscimento degli eventuali materiali di collatura superficiale dei manoscritti e per l'analisi qualitativa della presenza di metalli ed eventuali altri composti nell'impasto fibroso.

2) Analisi dei dati spettroscopici mediante tecniche di Machine Learning per l'individuazione di correlazioni spazio-temporali relative all'utilizzo dei materiali delle mediazioni grafiche e dei supporti scrittori.

3) Partecipazione alla preparazione della relazione finale della Convenzione fra CNR-ISC, ISMEO e BNCR con la scrittura delle parti relative alla descrizione delle strumentazioni utilizzate per le misure diagnostiche, la descrizione delle elaborazioni dei dati misurati, i risultati sull'individuazione e caratterizzazione dei materiali usati nelle mediazioni grafiche e nei supporti cartacei e l'individuazione dell'eventuale presenza di collatura superficiale dei manoscritti.